UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento del servizio di posti alloggio per studenti e studentesse dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – CIG _____.

TRA

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel prosieguo Università), in questo Contratto rappresentata dal Direttore generale, Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni,

E

il/la Dott./Dott.ssa _____, nato/a ad _____, il _____, residente a _____, in via _____, CAP _____, in qualità di Legale rappresentante della ditta _____, P. IVA _____, con sede in _____ (nel prosieguo Affidatario);

PREMESSO CHE

in data _____ la Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta della Società In.VA. S.p.A. ha invitato gli operatori economici alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a), del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di posti alloggio per studenti e studentesse dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, per gli anni accademici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni;

entro il termine indicato dal Disciplinare di gara sono pervenute n. _____ offerte;

all'esito della predetta procedura di gara, la società _____ è stata individuata quale aggiudicataria dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta in data _____ 2025;

con delibera del Consiglio dell'Università n. ___ del _____ 2025, l'Università ha preso atto dell'aggiudicazione a favore dell'Affidatario, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), per un importo pari a euro _____ (_____/00), al netto dell'Iva, degli oneri di legge e delle opzioni;

sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D. lgs. 36/2023;

vengono qui richiamati i contenuti di tutta la documentazione di gara e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario quali comunicazioni vincolanti per le parti;

in data _____ l'Affidatario ha costituito cauzione definitiva con polizza fidejussoria bancaria/assicurativa n. _____, rilasciata dalla Banca/Compagnia assicurativa di _____, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e all'articolo 117 del Codice dei Contratti (D. lgs. n. 36/2023), consegnando l'originale all'Università (prot. n. _____);

in data _____ l'Affidatario ha consegnato all'Università (prot. _____/___) la polizza assicurativa per responsabilità civile (RC) n. _____, stipulata con la compagnia

assicurativa _____, comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto stipulato con l'Università, con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro;

tutte le spese del presente Contratto, incluse le spese di registrazione, sono poste a carico dell'Affidatario;

in sede di offerta, l'Affidatario ha accettato ogni clausola contenuta nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e nei documenti ivi allegati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dall'Ateneo prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Affidatario e accettate dall'Università.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. L'affidamento riguarda il servizio di posti alloggio per studenti e studentesse universitari.
2. In particolare, è richiesta la disponibilità, presso apposita struttura, di un numero di 30 posti alloggio arredati, per altrettanti studenti/ studentesse, e l'erogazione dei servizi di accoglienza per la fruizione del posto alloggio. Le camere, preferibilmente doppie e singole, devono essere arredate con un numero di letti, materassi, guanciali, armadi, comodini, sedie corrispondenti al numero di ospiti, nonché di un frigorifero, una scrivania, un tavolino porta valigia e dei servizi igienici, oltre che dei necessari accessori e complementi. Il numero minimo di stanze singole è pari a quattro. Deve inoltre essere garantita la presenza di almeno due ulteriori camere singole accessibili e attrezzate per persone con disabilità. La struttura in argomento non deve distare più di tre chilometri dal Nuovo polo universitario, sito in via Monte Vodice, in Aosta.
3. Dovranno, inoltre, essere inclusi i seguenti servizi:
   a. servizio di accoglienza: si articola nella calendarizzazione delle assegnazioni dei posti alloggio, nella consegna del posto alloggio all'assegnatario/all'assegnataria e nella riconsegna al termine del periodo, con contestuale sottoscrizione dei relativi verbali. Le copie dei verbali di consegna e riconsegna dei posti alloggio, sottoscritti da un referente incaricato dall'Affidatario e dall'assegnatario/assegnataria, devono essere trasmesse, a cura dell'Affidatario, al competente ufficio della Direzione generale entro sette giorni dalla sottoscrizione;
   b. servizio di connessione a internet;
   c. spazio comune espressamente dedicato alla cucina o possibilità di usufruire di pasti all'interno dello stabile;
   d. servizio di vigilanza/reception;
   e. servizio di manutenzione: il servizio deve essere assicurato per gli arredi e gli apparati, garantendo la disponibilità ed il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, con un obbligo di intervento entro le 24 ore;
   f. servizio di pulizia per le camere: la pulizia completa delle camere e dei relativi i servizi igienici deve essere effettuata almeno due volte all'anno, la prima all'inizio dell'anno accademico,

indicativamente nel mese di settembre e la seconda prima dell'inizio del secondo semestre, indicativamente nei mesi di gennaio/febbraio. A titolo esemplificativo, la pulizia deve consistere nella spolveratura a umido e lucidatura di tutte le superfici e dei punti di contatto, degli arredi, di porte e finestre con prodotti a base di cloro e/o alcol, lavaggio del pavimento e sanificazione dei servizi igienici con prodotti adeguati alla disinfezione degli stessi;

g. servizio di pulizia per le parti comuni: la pulizia completa delle parti comuni, con particolare riferimento alla cucina, deve essere effettuata almeno tre volte alla settimana. A titolo esemplificativo, la pulizia deve consistere nella spolveratura a umido e lucidatura di tutte le superfici e dei punti di contatto, degli arredi, di porte e finestre con prodotti a base di cloro e/o alcol, lavaggio del pavimento e sanificazione dei servizi igienici con prodotti adeguati alla disinfezione degli stessi. Si precisa che la pulizia di tutti gli ambienti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni relative ai Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021.

4. L'Università non garantisce né un numero minimo di studenti assegnatari/studentesse assegnatarie né il mantenimento del numero degli utenti indicati all'articolo 2, comma 2, per tutto il periodo di durata del contratto. L'Affidatario non può richiedere modifiche al contratto per eventuale mancato utilizzo di posti alloggio.

Articolo 3 – Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo da riconoscere all'Affidatario per il servizio in oggetto, per un periodo di 36 mesi, è stabilito in euro _____ (_____/00), comprensivo di IVA di legge al 22%, come previsto dall'Università e come risultante dall'offerta avanzata, alle condizioni di cui alla procedura di affidamento.
2. L'importo comprende tutti i servizi elencati al precedente articolo 1 e verrà liquidato indipendentemente dal numero di soggetti assegnatari di posti alloggio.
3. Le prestazioni afferenti al servizio in oggetto non comportano rischi da interferenza. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero euro (**€ 0,00)**.
4. L'Università si riserva la facoltà di applicare il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D. lgs. n. 36/2023.

3.1. Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in soluzioni trimestrali anticipate.
2. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Servizio di posti alloggio". Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Affidatario dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'Università UF2EU2 e il codice CIG.
3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010, nel testo vigente, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Università con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento.
4. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), le fatture inerenti alle prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Affidatario con imponibile ed IVA ai sensi del

nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; l'Università erogherà all'Affidatario il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Articolo 4 - Durata dell'affidamento del servizio

1. La durata dell'affidamento decorre dal 26 settembre 2025 fino al 25 settembre 2028.

Articolo 5 - Obblighi ai sensi della Legge n. 136/2010

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo vigente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, nel testo vigente, causa di risoluzione del contratto di appalto.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente Contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG_____) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'Università e l'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Articolo 6 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative alla regolarizzazione fiscale del presente Contratto saranno a carico dell'Affidatario, che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Articolo 7 - Ritardi nell'esecuzione e penali

1. L'Università si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Affidatario nonché il diritto di effettuare tutti i controlli, atti a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Su richiesta dell'Università, l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ad eventuali contestazioni e a rilievi avanzati.
3. Sono stabilite le penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
   a. in caso di ritardo nell'avvio dell'Appalto rispetto al termine stabilito dal Contratto o dal verbale di avvio, penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l'Università può procedere alla risoluzione del Contratto;
   b. in caso di ritardo nella trasmissione dei verbali di consegna e di riconsegna del posto alloggio all'Università, penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo;
   c. in caso di interruzione totale del servizio per cause imputabili all'Affidatario, penale di euro 1.000,00 (mille/00) alla prima infrazione rilevata; a partire dalla seconda infrazione, l'Università può procedere alla risoluzione del Contratto;
   d. in caso di interruzione parziale del servizio per cause imputabili all'Appaltatore, penale di euro 500,00 (cinquecento/00) alla prima infrazione rilevata; a partire dalla seconda infrazione l'Università può procedere alla risoluzione del Contratto;
   e. in caso di infrazioni agli obblighi previsti per il personale addetto nell'esecuzione delle attività operative all'interno della struttura (mancanza della divisa, mancata esposizione del cartellino di riconoscimento, comportamenti non consoni alla funzione svolta), penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni infrazione;

f. nel caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per l'Università – nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, si applica una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna penale.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
5. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento relativo al saldo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Università di risolvere il Contratto e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Articolo 8 - Risoluzione

1. Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza del servizio offerto, di esecuzione irregolare, di mancato rispetto del presente Contratto, o di insufficiente prestazione di servizio, l'Università, a mezzo PEC, potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi.
2. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine, è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Università a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto dà diritto all'Università di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla garanzia prestata.
3. Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:
   - violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 11, comma 6;
   - mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 16;
   - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e dei collaboratori;
   - violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
   - raggiungimento dell'importo massimo delle penali previste pari al 10% del valore del presente Contratto;
   - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
   - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Articolo 9 – Recesso

1. L'Università ha il diritto di recedere unilateralmente, per giusta causa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC.
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   - la cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto Affidatario;

- l'emanazione, nei confronti dell'Affidatario, di una o più misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 1423/1956;
- la condanna dell'Affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- l'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in capo ai soggetti previsti dal D.lgs. n. 218/2012, nel corso di esecuzione del contratto;
- la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo.

3. L'Università potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il presente Contratto nei confronti dell'Affidatario, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
4. In caso di recesso, l'Affidatario non avrà nulla da pretendere se non il pagamento dei servizi effettuati, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Articolo 10 – Riserve dell'Ateneo

1. L'Università si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora entrasse in possesso di adeguata struttura da destinare a studentato nella città di Aosta nel periodo di durata dell'appalto.

Articolo 11 - Eventuali obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente l'Università da qualsivoglia responsabilità.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
3. L'Università non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall'Affidatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dall'Affidatario che si obbliga sin da ora a manlevare l'Ateneo da ogni conseguenza dannosa.
4. L'Affidatario solleva l'Università da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura del servizio affidato.
   Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Università, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
5. Si sottolinea altresì che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Affidatario sarà venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati e non divulgabili dall'Affidatario stesso. A tal fine, l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri eventuali dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni e/o della documentazione.
6. Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, l'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

Articolo 12 - Controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Aosta.

Articolo 13 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Articolo 14 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 35 del D. Lgs n. 36/2023.

Articolo 15 - Codice di comportamento di Ateneo

1. L'Affidatario si impegna ad applicare al presente servizio, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata *Normativa*.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o i crediti derivanti dal Contratto medesimo, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In difetto di adempimento ai suddetti obblighi, l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 17 – Clausola finale

1. Il presente Contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute.
2. Si considerano parte integrante del presente Contratto le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della stipula del contratto, è richiesta all'Affidatario la compilazione dell'Autocertificazione GDPR.
2. Lo svolgimento del servizio di cui al presente Contratto prevede la raccolta e fornitura, anche sotto forma documentale, di dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. I dati raccolti sono trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.
4. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta".

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Aosta, il (vedere segnatura di protocollo)

Per l'Università della Valle d'Aosta

Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

sottoscritto digitalmente

Per l'Affidatario _____

_____

sottoscritto digitalmente